



# LAVORO Euroconference

**Edizione di lunedì 17 novembre 2025**

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni non costituisce prelievo tributario**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, PENSIONI**

**Il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni non costituisce prelievo tributario**  
di Redazione

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

**Gestione separata: nuove categorie di lavoratori per cui è previsto l'obbligo contributivo**  
di Redazione

## **CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

**Gestione separata: nuove categorie di lavoratori per cui è previsto l'obbligo contributivo**  
di Redazione

## **AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO**

**Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero sulle risorse stanziate per l'anno 2024**  
di Redazione

## **AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO**

**Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero sulle risorse stanziate per l'anno 2024**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**



**Spese di trasferta imponibili quando sussistono le condizioni previste dalla disciplina speciale**  
di Redazione

## **NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

**Spese di trasferta imponibili quando sussistono le condizioni previste dalla disciplina speciale**  
di Redazione

## **EDITORIALI**

**Trasformazione digitale negli Studi di Consulenza del Lavoro: a Torino l'evento che fa il punto**  
di Milena Montanari



## NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

---

### **Il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni non costituisce prelievo tributario**

di Redazione

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 167 del 13 novembre 2025](#), ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS, ex art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, aveva dubitato della compatibilità della disposizione censurata con i principi di eguaglianza tributaria, ragionevolezza e temporaneità, di cui agli artt. 3 e 53, Costituzione.

La Corte Costituzionale ha rilevato che la rivalutazione comunque accordata dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il “trascinamento” nel tempo dei relativi effetti. La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica. Inoltre, ha posto in evidenza come la disposizione censurata miri a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche a produrre l’effetto tipico di ogni fattispecie tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.

Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la Corte ha precisato che il principio di necessaria temporaneità è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al c.d. “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati, che è istituto ben diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell’adeguamento all’inflazione. Tali meccanismi devono piuttosto risultare conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e tale giudizio di conformità è già stato espresso dalla sentenza n. 19/2025 sulla misura in esame.

Tuttavia, la Corte ha colto l’occasione per ribadire l’invito già rivolto al legislatore affinché in futuro:

- tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici;
- il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie;
- adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema



contributivo, quest'ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

OneDay Master

## Contenzioso previdenziale

Scopri di più



## NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

---

### **Il “raffreddamento” della rivalutazione delle pensioni non costituisce prelievo tributario**

di Redazione

La Corte Costituzionale, con [sentenza n. 167 del 13 novembre 2025](#), ha chiarito che il meccanismo di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a 4 volte il minimo INPS, ex art. 1, comma 309, Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio per il 2023), non introduce un prelievo di natura tributaria. La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, in composizione monocratica, aveva dubitato della compatibilità della disposizione censurata con i principi di eguaglianza tributaria, ragionevolezza e temporaneità, di cui agli artt. 3 e 53, Costituzione.

La Corte Costituzionale ha rilevato che la rivalutazione comunque accordata dalla disposizione censurata non configura una decurtazione del patrimonio del soggetto passivo, nonostante il “trascinamento” nel tempo dei relativi effetti. La pensione già percepita, infatti, viene comunque incrementata, seppure in percentuale più bassa rispetto al regime ordinario di perequazione automatica. Inoltre, ha posto in evidenza come la disposizione censurata miri a conseguire un risparmio sulla spesa pensionistica e non anche a produrre l’effetto tipico di ogni fattispecie tributaria, consistente in un incremento di risorse destinato a finanziare direttamente pubbliche spese.

Diversamente da quanto sostenuto dal rimettente, la Corte ha precisato che il principio di necessaria temporaneità è stato sancito nella giurisprudenza costituzionale con riferimento al c.d. “contributo di solidarietà” imposto ai trattamenti pensionistici più elevati, che è istituto ben diverso rispetto ai meccanismi di riduzione dell’adeguamento all’inflazione. Tali meccanismi devono piuttosto risultare conformi ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, e tale giudizio di conformità è già stato espresso dalla sentenza n. 19/2025 sulla misura in esame.

Tuttavia, la Corte ha colto l’occasione per ribadire l’invito già rivolto al legislatore affinché in futuro:

- tenga conto degli effetti prodotti dalla disposizione in esame, nel regolare la portata di eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici;
- il regime ordinario di perequazione automatica delle pensioni venga interessato con estrema prudenza da cambiamenti improvvisi, incidenti in senso negativo sui comportamenti di spesa delle famiglie;
- adotti un approccio diversamente calibrato rispetto ai pensionati soggetti al sistema



contributivo, quest'ultimo caratterizzato dalla tendenziale corrispettività tra montante contributivo e misura del trattamento previdenziale liquidato.

OneDay Master

## Contenzioso previdenziale

Scopri di più



**CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

## **Gestione separata: nuove categorie di lavoratori per cui è previsto l'obbligo contributivo**

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 142 del 12 novembre 2025](#), ha illustrato il quadro normativo di riferimento e offerto le relative istruzioni in ordine alle nuove figure di lavoratori per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata: si tratta di titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 1-bis, D.L. n. 45/2025, e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale all'art. 1, comma 553, Legge n. 207/2024.

I soggetti interessati, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

- *web*, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale;
- intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

EDIZIONE 2024/2025

## **Percorso Paghe e Contributi 2.0**

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





**CONTRIBUTI E PREMI, NEWS DEL GIORNO**

## **Gestione separata: nuove categorie di lavoratori per cui è previsto l'obbligo contributivo**

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 142 del 12 novembre 2025](#), ha illustrato il quadro normativo di riferimento e offerto le relative istruzioni in ordine alle nuove figure di lavoratori per i quali è obbligatoria la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata: si tratta di titolari di incarichi di ricerca ex art. 22-ter, Legge n. 240/2010, introdotto dall'art. 1-bis, D.L. n. 45/2025, e addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale all'art. 1, comma 553, Legge n. 207/2024.

I soggetti interessati, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:

- *web*, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell'Istituto [www.inps.it](http://www.inps.it), autenticandosi con la propria identità digitale;
- intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.

EDIZIONE 2024/2025

## **Percorso Paghe e Contributi 2.0**

Scopri il percorso pratico di **aggiornamento** continuativo per la gestione degli **adempimenti** relativi alle **paghe** >>





## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

---

### ***Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero sulle risorse stanziate per l'anno 2024***

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 143 del 14 novembre 2025](#), ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS in favore delle imprese che, sulla base dei D.D. adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall'art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024.

Per l'anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei Decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025: pertanto, le imprese non indicate nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

La circolare offre anche indicazioni in merito all'esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato: le imprese di cui all'allegato n. 1 devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale di nuova istituzione "L972", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024";
- nell'elemento <SommeACredito> devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese



successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) sull'ultimo mese di attività.

Special Event

## **Come si costruisce un piano di welfare**

[Scopri di più](#)



## AGEVOLAZIONI, NEWS DEL GIORNO

---

### ***Sgravio contributivo contratti di solidarietà: recupero sulle risorse stanziate per l'anno 2024***

di Redazione

L'INPS, con [circolare n. 143 del 14 novembre 2025](#), ha fornito istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS in favore delle imprese che, sulla base dei D.D. adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall'art. 6, D.L. n. 510/1996, a valere sullo stanziamento relativo all'anno 2024.

Per l'anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

L'INPS fornisce indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei Decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025: pertanto, le imprese non indicate nell'elenco di cui all'Allegato n. 1 alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate a operare i conguagli con successive comunicazioni.

La circolare offre anche indicazioni in merito all'esposizione nel flusso UniEmens delle quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato: le imprese di cui all'allegato n. 1 devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale di nuova istituzione "L972", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2024";
- nell'elemento <SommeACredito> devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese



successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig) sull'ultimo mese di attività.

Special Event

## **Come si costruisce un piano di welfare**

[Scopri di più](#)



**NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

---

***Spese di trasferta imponibili quando sussistono le condizioni previste dalla disciplina speciale***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 agosto 2025, n. 24148, ha stabilito che le somme destinate a coprire vitto, alloggio e trasporto dei trasfertisti, anche se rendicontate come costi aziendali, concorrono all'imponibile contributivo quando sussistono le condizioni di mobilità e indennità fissa previste dalla disciplina speciale, che distingue tali ipotesi dalle trasferte occasionali e produce effetti fiscali e previdenziali differenti.

Master di specializzazione

**Contenzioso del lavoro**

Scopri di più



**NEWS DEL GIORNO, TASSAZIONE E REDDITI DI LAVORO**

---

***Spese di trasferta imponibili quando sussistono le condizioni previste dalla disciplina speciale***

di Redazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 28 agosto 2025, n. 24148, ha stabilito che le somme destinate a coprire vitto, alloggio e trasporto dei trasfertisti, anche se rendicontate come costi aziendali, concorrono all'imponibile contributivo quando sussistono le condizioni di mobilità e indennità fissa previste dalla disciplina speciale, che distingue tali ipotesi dalle trasferte occasionali e produce effetti fiscali e previdenziali differenti.

Master di specializzazione

**Contenzioso del lavoro**

[Scopri di più](#)



## EDITORIALI

---

# **Trasformazione digitale negli Studi di Consulenza del Lavoro: a Torino l'evento che fa il punto**

di Milena Montanari

## **Digitale, un alleato del Consulente del Lavoro**

La digitalizzazione è ormai parte del lavoro quotidiano dei Consulenti del Lavoro. Il seminario [“Trasformazione digitale negli Studi di Consulenza del Lavoro. Nuove prospettive e strategie”](#), organizzato dal **Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino con TeamSystem ed Euroconference**, aiuta a capire come sfruttarla davvero, in modo integrato e operativo.

L'appuntamento è in presenza a **Torino, martedì 25 novembre 2025, dalle 15.00 alle 18.00**, presso la sede di via Pietro Giannone. Il corso è valido ai fini della Formazione Continua Obbligatoria con l'attribuzione di 3 crediti formativi.

## **Il valore sociale del Consulente e la relazione con l'impresa**

Il programma mette in fila le domande chiave: qual è oggi il ruolo del Consulente del Lavoro; perché digitalizzare; come integrare strumenti e metodo consulenziale nello Studio; quali risultati concreti si possono ottenere sfruttando dati e automazioni. L'obiettivo è creare **continuità tra attività ricorrenti e consulenza strategica sul lavoro**.

Struttura e taglio sono pensati per accompagnare i professionisti in un percorso logico: visione, strumenti, competenze, casi pratici.

Si parte dall'identità della professione: competenze, funzioni e valore sociale del Consulente del Lavoro, con un *focus* sulle modalità “tradizionali” di gestione dello Studio e del rapporto con il cliente.

Da qui prende forma il **cambio di passo**: la digitalizzazione come leva di competitività e come condizione per sostenere processi, tempi e aspettative che il mercato e la normativa richiedono. Non un fine, ma un mezzo per mettere il professionista nelle condizioni di dedicare più tempo alla consulenza evoluta su organizzazione del lavoro e persone.



## Dati, dashboard e AI: dal dato grezzo alla decisione

Cuore dell'incontro è l'**uso consapevole dei dati**. Si approfondiscono rilevazione e analisi del costo del personale, scenari what if, indicatori di rischio e lettura dei segnali d'impresa utili alla consulenza proattiva. Infatti, senza una catena del dato affidabile (dalla timbratura alla dashboard) non c'è automazione che regga. L'**AI** entra laddove ha più valore: analisi predittiva, sintesi delle informazioni, supporto alle decisioni operative, sempre con **il professionista al centro del controllo**. In questo quadro, l'**organizzazione interna** diventa il vero moltiplicatore: chi presidia i flussi, chi governa i dati, chi segue l'adozione presso i clienti.

Spazio anche agli esempi pratici: verranno mostrati flussi automatizzati e integrazioni che semplificano la relazione tra Studio, azienda e dipendenti grazie a TeamSystem Studio HR e all'HR App, con esempi d'uso che vanno dalla gestione documentale al dialogo operativo con i referenti HR dell'impresa cliente.

Si vedrà inoltre come accedere in modo rapido alle risorse editoriali e agli approfondimenti tramite ECinPratica, così da portare nel lavoro di ogni giorno risposte aggiornate e verificabili.

### I relatori

Al tavolo si alternano professionisti e manager che coniugano esperienza sul campo e visione: **Alessandro Rapisarda** (Consulente del Lavoro, Comitato Scientifico Centro Studi Lavoro e Previdenza Euroconference) e **Christian Pedernana** (Head of HR Solution – TeamSystem).

Modera **Stefania Vettorello** (Consulente del Lavoro).

Saluti istituzionali di **Fabrizio Bontempo**, Presidente del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Torino.

Un pomeriggio di formazione e confronto per capire come il digitale può potenziare davvero lo Studio. Non mancare a questo appuntamento!



## Contratti Collettivi AI Edition

La soluzione AI per consultare i contratti nazionali e territoriali

[scopri di più >](#)

Novità

